

ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	0654
del	12 APR. 2015

OGGETTO: TAR Puglia Bari - ricorsi promossi da Servizi Ospedalieri s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo ATI Fratelli Bernard s.r.l., e da LAV.I.T. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro nei confronti della ASL BA, R.G. n. 188/16, n. 338/16 e n. 339/16. Costituzione in giudizio e nomina avvocato esterno.

IL DIRETTORE GENERALE

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- sono stati promossi nei confronti della ASL BA avanti al TAR Puglia Bari distinti ricorsi in oggetto indicati e di seguito specificati:

a) ricorso, R.G. n. 188/16, promosso dalla Servizi Ospedalieri s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo ATI Fratelli Bernard s.r.l., per l'annullamento ovvero per la declaratoria di nullità, in parte qua, della delibera della ASL BA n. 2178 del 30.12.2015, in uno alla nota di notificazione del 7.01.16, avente ad oggetto "A.G.P. – Servizio di Lavanolo per macrostrutture della ASL BA", nella parte in cui essa ridetermina i prezzi del servizio di lavanolo biancheria piana e del servizio di lavanolo confezionata, nel periodo di proroga, applicando lo sconto dell'11% sui relativi prezzi del dicembre 2010, nonché, in parte qua, della delibera n. 2167 del 29.12.2015, della nota prot. n. 2102/5 del 7.01.2016, e di ogni altro


atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e, quindi, per l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla revisione e all'adeguamento dei prezzi, e la condanna dell'amministrazione alle correlate obbligazioni;

b) ricorso, R.G. n. 338/16, promosso dalla LAV.I.T. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, per l'annullamento, in parte qua, della nota prot. n. 21201/5 del 7.01.16 del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio della ASI. BA e della delibera n. 2178 del 30.12.2015, avente ad oggetto "A.G.P. Servizio di Lavanolo per macrostrutture della ASL BA", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese le note prot. nn. 178600/UOR 01 del 28.09.2015, 174572/UOR 05 del 22.09.2015 e 27537/ UOR 05 del 10.02.2016;


c) ricorso, R.G. n. 339/16, promosso dalla LAV.I.T. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, per l'annullamento, in parte qua, della delibera n. 2167 del 29.12.2015, avente ad oggetto "A.G.P. – Servizio di Lavanolo per macrostrutture della ASL BA", della nota prot. n. 2102/5 del 7.01.16 del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio della ASL BA, delle note prot. n. 17239/5 del 28.01.2016 e n. 27537 UOR 05 del 10.02.2016 della ASL BA, della delibera ASL BA n. 1965 del 23.10.2014, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

CONSIDERATO che è interesse della ASL BA costituirsi nei giudizi in oggetto, affidando l'incarico difensivo a professionista esterno, attesa la complessità della controversia, nella persona dell'avv. Vito Aurelio Pappalepore, individuato dalla Direzione Generale con annotazione apposta sulla nota prot. n. 39583 UOR7/SL del 25.02.2016, in atti;


Il Funzionario istruttore dott.ssa Lucia M. Moliterni



Il Responsabile del procedimento dott.ssa Lucia M. Moliterni



Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

- di costituire la ASL BA nei giudizi in premessa specificati;
- di affidare la rappresentanza e difesa dell'ASL BA, all'avv. Vito Aurelio Pappalepore, C.F. PPPVTI 62S04A662Y, con studio in Bari, via Pizzoli 8, (tel. 080.5248707- fax 080.5249139), conferendogli procura speciale;
- di stabilire che l'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con la sottoscrizione della Convenzione, che si allega quale parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare al predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 3.000,00, pari a € 1.000,00 per ogni giudizio, oltre CPA al 4% pari ad € 120,00 ed IVA al 22% pari ad € 686,40, per la complessiva somma di € 3.806,40 al lordo delle ritenute di legge, e, conseguentemente, di pagare al detto legale la somma di € 3.206,40 al netto della ritenuta di acconto, pari ad € 600,00;
- di disporre che il pagamento sopra indicato dovrà avvenire con accredito su conto corrente dal predetto professionista appositamente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in merito;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda www.asl.bari.it con nota del Direttore AGRF prot. 60592 del 25.03.2015;
- di contabilizzare i predetti costi al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del Bilancio di previsione del corrente anno 2016, in corso di predisposizione;
- disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa riveniente dal presente conferimento di incarico, pari a € 15.861,08, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" conto n. 230.120.00105, rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi.

Fasc. n. 169/16 246/16 269/16

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Vito Montanaro, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, c.f. e p.iva. 06534340721,

ED IL PROFESSIONISTA

avv. Vito Aurelio Pappalepore, nato a Bari il 04.11.1962, C.F. PPPVTI62S04A662Y, con studio in Bari, via Pizzoli n. 8, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.

ART.1. OGGETTO DELL'INCARICO

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nei giudizi promossi avanti al TAR Puglia Bari nei confronti della ASL BA di seguito specificati:

a) giudizio, R.G. n. 188/16, promosso dalla Servizi Ospedalieri s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo ATI Fratelli Bernard s.r.l, per l'annullamento ovvero per la declaratoria di nullità, in parte qua, della delibera della ASL BA n. 2178 del 30.12.2015, in uno alla nota di notificazione del 7.01.16, avente ad oggetto "A.G.P. – Servizio di Lavanolo per macrostrutture della ASL BA", nella parte in cui essa ridetermina i prezzi del servizio di lavanolo biancheria piana e del servizio di lavanolo confezionata, nel periodo di proroga, applicando lo sconto dell'11% sui relativi prezzi del dicembre 2010, nonché, in parte qua, della delibera n. 2167 del 29.12.2015, della nota prot. n. 2102/5 del 7.01.2016, e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e, quindi, per l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla revisione e all'adeguamento dei prezzi, e la condanna dell'amministrazione alle correlate obbligazioni;

b) giudizio, R.G. n. 338/16, promosso dalla LAV.I.T. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, per l'annullamento, in parte qua, della nota prot. n. 21201/5 del 7.01.16 del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio della ASL BA e della delibera n. 2178 del 30.12.2015, avente ad oggetto "A.G.P. – Servizio di Lavanolo per macrostrutture della ASL BA", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese le note prot. nn. 178600/UOR 01 del 28.09.2015, 174572/UOR 05 del 22.09.2015 e 27537/ UOR 05 del 10.02.2016;

c) giudizio, R.G. n. 339/16, promosso dalla LAV.I.T. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, per l'annullamento, in parte qua, della delibera n. 2167 del 29.12.2015, avente ad oggetto "A.G.P. – Servizio di Lavanolo per macrostrutture della ASL BA", della nota prot. n. 2102/5 del 7.01.16 del Direttore dell'Arca Gestione Patrimonio della ASL BA, delle note prot. n. 17239/5 del 28.01.2016 e n. 27537 UOR 05 del 10.02.2016 della ASL BA, della delibera ASL BA n. 1965 del 23.10.2014, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

La ASL BA committente sarà tenuta ad effettuare in favore del professionista il pagamento della complessiva somma di Euro 13.479,00 (tredicimilaquattrocentosettantanove/00), oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, così preventivamente determinata tra le parti, per la totalità dei giudizi.

Attesa la parziale connessione oggettiva e soggettiva dei procedimenti, la somma di cui al precedente capoverso viene stabilita con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, applicando, convenzionalmente, il valore minimo di liquidazione dello scaglione di valore indeterminabile, compreso fra € 52.000,01 e € 260.000,00, previsto per i procedimenti davanti al TAR, come di seguito specificato e con riferimento a ciascuno dei giudizi oggetto di incarico in considerazione dell'eventuale differente iter processuale che potrebbe caratterizzare i tre procedimenti:

a) per ciascuna delle seguenti fasi del giudizio R.G. n. 188/16, promosso dalla Servizi Ospedalieri s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo ATI Fratelli Bernard s.r.l.:

- 1) fase di studio (€ 1.620,00);
- 2) fase introduttiva (€ 910,00);
- 3) fase istruttoria (€ 648,00);
- 4) fase decisoria (€ 2.395,00);

per un importo complessivo pari a € 5.573,00;

b)per ciascuna delle seguenti fasi del giudizio R.G. n. 338/16, promosso dalla LAV.I.T. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro:

- 1) fase introduttiva (€ 910,00);
- 2) fase istruttoria (€ 648,00);
- 3) fase decisoria (€ 2.395,00);

per un importo complessivo pari a € 3.953,00;

c)per ciascuna delle seguenti fasi del giudizio R.G. n. 339/16, promosso dalla LAV.I.T. Società Cooperativa di Produzione e Lavoro:

- 1) fase introduttiva (€ 910,00);
- 2) fase istruttoria (€ 648,00);
- 3) fase decisoria (€ 2.395,00);

per un importo complessivo pari a € 3.953,00.

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto, da entrambe le parti, congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

Le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso determinato, nella misura complessiva di € 3.000,00, pari a € 1.000,00 per ciascun giudizio, oltre accessori come per legge.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura, in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "in toto" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

Qualora intervenga un provvedimento di riunione in corso di causa, la determinazione del compenso per le fasi e relative attività successive all'intervenuta riunione sarà effettuata ai sensi dell'art. 4, n. 2 del D.M. n. 55/14.

Nell'ipotesi in cui i giudizi si concludano con una conciliazione giudiziale o con una transazione, alla liquidazione del compenso sarà applicata la disposizione di cui all'art. 4 n. 6 del D.M. n. 55/14.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. i professionisti riconoscono che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

Il predetto compenso verrà, comunque, determinato per ciascuna delle fasi del giudizio, effettivamente concluse, con le modalità di cui al precedente art.2.

L'eventuale attività di recupero delle spese di lite riconosciute all'Azienda nel contenzioso oggetto di incarico sarà concordata fra le parti ed, in ogni caso, non comporterà ulteriori esborsi a carico della committente.

Qualora le somme recuperate siano introitate direttamente dal professionista, le stesse verranno detratte dal compenso pattuito al precedente art.2.

ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.

Il professionista si obbliga a comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART.6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricata ai sensi degli artt. 46 - 47 del Dpr 445/2000 dichiara:


- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

ART. 7 NORME DI RINVIO


Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Vito Montanaro




avv. Vito Aurelio Pappalepore




Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. i Professionisti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Vito Montanaro



avv. Vito Aurelio Pappalepore



Parere del Direttore Amministrativo

Gianluca Capochiani

Parere del Direttore Sanitario

Silvana Fornelli

Il Segretario
Giuseppe Colella

Il Direttore Generale
Vito Montanaro

**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2016**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

38

Pubblicazione n.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL
BA in data 14 APR. 2016

14 APR. 2016
Bari:

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli
adempimenti di competenza.